



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott. Fausto Cerasoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1089 R.G. Cont. anno 2018

TRA

*Parte\_1*, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT) al presso lo studio dell'avv.to che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

E

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM) Via presso lo studio dell'Avv. giusta procura allegata

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 126/2018

CONCLUSIONI: per l'opponente, come da atto introduttivo richiamato all'udienza di precisazione delle conclusioni;

per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta richiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato *Parte\_2*, nella qualità di fideiussore della ditta individuale *Controparte\_2* di *Controparte\_2*, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

126/2018 (R.G. n. 3472/2017) del Tribunale di Civitavecchia, con il quale era stato condannato, in solido con Controparte\_2 (quale titolare della omonima ditta individuale) al pagamento in favore della banca opposta della somma di 18.666,25, oltre agli interessi e alle spese della fase monitoria, quale residuo del corrispettivo dovuto per il mutuo chirografario n° 1427/69 (inizialmente di €. 16.000,00 concesso nell'anno 2014 e rimborsabile in 7 anni, garantito dalla fidejussione dell'opponente).

L'opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del decreto ingiuntivo, causa mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Nel merito, l'opponente ha eccepito *“il superamento del tasso soglia nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2017”* nonché l'applicazione di *“commissioni di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni sono stati applicati in difetto di pattuizione e/o giustificazione causale, determinando, quindi, saldi finali non solo erronei sotto il profilo della contabilizzazione di costi, ma anche e soprattutto per l'addebito di altri saldi debitori, che tali non erano.”*

Ha proseguito l'opponente lamentando che la banca non avrebbe prodotto *“tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari in essere tra la ditta Individua Mosci [...] CP\_2 di Controparte\_2 e la CP\_3 dai quali “dovrebbe” risultare l'effettuazione di pagamenti parziali del proprio debito, in ragione dei quali “la ditta individuale sarebbe oggi debitrice nei confronti della Banca ricorrente di una somma residua in linea capitale certamente minore rispetto a quella richiesta”*. Parte opponente ha inoltre eccepito la inidoneità della produzione documentale della banca in sede monitoria ai fini probatori del credito azionato.

Ha continuato l'attore eccependo l'indebito esercizio dello *ius variandi* nella determinazione delle Condizioni Economiche del Rapporto, con conseguente dedotta violazione degli artt. artt. 1175, 1375, 1439 c.c., l'indebita *“pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale”* degli interessi, l'indebita applicazione della cd commissione di massimo scoperto, a riprova della *“mala fede in contraendo della convenuta banca nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato agli impugnati rapporti”*

Per i motivi qui sinteticamente richiamati, parte opponente ha rassegnato le

conclusioni che qui per ragioni di sintesi si intendono riportate.

Si è ritualmente costituita in giudizio l'opposta *Controparte\_1*

[...] eccependo, in estrema sintesi, 1) la nullità e/o inammissibilità dell'atto di opposizione a *Con* er difetto di procura alle liti; 2) il difetto di legittimazione attiva in capo al fideiussore, in quanto parte di un “contratto autonomo di garanzia”; 3) l'infondatezza della avversa eccezione di carenza di prova del credito, stante la mancata contestazione, in linea capitale e per interessi, del mutuo chirografario oggetto di fideiussione; 4) l'infondatezza delle avverse domande riconvenzionali di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla società correntista alla banca, poiché domanda per cui deve intendersi legittimati il solo debitore principale. 5) l'insussistenza dei presupposti di legge per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.

Tanto dedotto e qui sinteticamente richiamato, la banca opposta ha concluso chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di procura; in via principale e nel merito il rigetto delle avverse domande con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In corso di causa è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e all'esito è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p., le parti hanno depositato, quanto all'opponente, le memorie di cui al primo termine del citato articolo, quanto all'opposta, le memorie di cui al secondo termine.

Con ordinanza riservata del 18.03.2020 è stato disposto il rigetto delle istanze istruttorie per le ragioni ivi specificate, con contestuale formulazione alle parti di una proposta conciliativa.

Con successiva ordinanza riservata del 15.01.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20/06/2023, precisate le conclusioni come richiamato in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata per i motivi di seguito

indicati.

Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dall'opponente in ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria da parte della banca opposta.

Deve a tal riguardo evidenziarsi che l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo con successiva revoca del decreto opposto conseguono, in applicazione dell'art. 5 bis d.lgs 28/2010, al mancato esperimento della mediazione obbligatoria (sent. Tribunale di Torino n. 11556/2024), mentre alcuna conseguenza è stabilita dalla norma ove la procedura di mediazione obbligatoria sia stata esperita, come nel caso che qui occupa, dalla parte opponente. Rileva peraltro osservare che con l'ordinanza del 9.10.2018 il tribunale aveva concesso a entrambe le parti i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione successivamente esperito su iniziativa dell'opponente.

Nel merito, l'opponente ha lamentato la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. da parte della banca con conseguente nullità del decreto opposto.

L'eccezione è infondata.

Deve essere rimarcato, a tal riguardo, che la posizione debitoria di parte opponente consegue alla sottoscrizione del contratto di fideiussione specifica, per un importo massimo di Euro 34.000,00 relativo alla concessione di un mutuo chirografario (nello specifico, n° 1427/69 dell'importo €. 16.000,00) in favore della ditta Individuale

*Controparte\_2* di *Controparte\_2* .

A tal riguardo la banca ha prodotto il contratto sottoscritto, riguardo il quale l'opponente non ha disconosciuto né la sottoscrizione, né l'erogazione degli importi alla

debitrice principale.

Merita inoltre rammentare che l'art. 1945 cod. civ., nel prevedere che “ *il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale*” fa riferimento unicamente alle eccezioni opponibili dal debitore in relazione al rapporto di credito garantito che, nel caso che occupa, è rappresentato dal citato mutuo chirografario.

Tanto premesso, emerge con riguardo al caso di specie, che l'opponente abbia lamentato, peraltro genericamente e in assenza di qualsivoglia allegazione documentale, che la banca avrebbe operato “*numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione al rapporto di conto corrente descritto in narrativa e su cui era appoggiato il mutuo chirografario concesso; ciò in quanto si è provato che interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni sono stati applicati in difetto di pattuizione*”.

Riguardo le suddette doglianze, poiché estranee al contratto di mutuo chirografario e viceversa riferite al rapporto di conto corrente intestato alla ditta Individuale [REDACTED] deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'odierno opponente e conseguentemente non dovranno essere oggetto di cognizione nell'ambito del presente giudizio.

L'opponente ha inoltre sostenuto che sarebbero stati effettuati da parte della debitrice “*nel tempo pagamenti parziali del proprio debito nelle modalità e nell'ammontare, che solo con l'esibizione e deposito dei detti estratti conto (tra l'altro per diversi e numerosi periodi non inviati alla correntista) da parte della banca*

*procedente potrebbero fare emergere”.*

L’accezione è infondata.

Deve al riguardo osservarsi che l’opponente non ha fornito prova alcuna di pagamenti parziali del credito azionato dalla banca né, a fronte del lamentato mancato invio degli estratti conto alla correntista, ha provveduto a depositare le richieste alla banca di invio degli estratti del suddetto rapporto di conto corrente, demandando inammissibilmente alla richiesta CTU, di precisare *”quali somme sono state nel tempo eventualmente girocontate dagli altri conti riferiti ai sigg. CP\_2 .*

Deve a tal proposito rammentarsi che secondo il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte *“la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”* (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).

In ordine al lamento superamento da parte della banca del cd. “tasso soglia” e conseguentemente alla contabilizzazione di interessi ultra legali, si rileva che l’opponente ha riferito la propria doglianza al rapporto di conto corrente riguardo il quale, come già evidenziato, sussiste la propria carenza di legittimazione attiva.

Per ciò che concerne viceversa il mutuo chirografario a cui è riferita l’ingiunzione di pagamento, l’opponente non ha eccepito il carattere usurario del saggio di interesse applicato al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per quanto riguarda lo

svolgimento del rapporto, l'opponente si è limitato ad eccepire genericamente il superamento del tasso soglia, senza indicazione alcuna del criterio di calcolo adottato, della misura e della durata dello sfioramento in base alle rilevazioni ufficiali del tasso soglia, dell'entità complessiva degli interessi illegittimamente addebitati e senza fornire alcuna analisi contabile a sostegno della propria eccezione, la quale è stata suffragata unicamente dalla allegazione di una copia di un foglio di calcolo.

Anche la suddetta eccezione deve pertanto ritenersi infondata e la richiesta CTU contabile deve ritenersi esplorativa e come tale inammissibile per le medesime ragioni sopra illustrate.

Da ultimo, l'opponente ha lamentato l'illegittimità della "fideiussione omnibus", adducendo anche rispetto tale profilo, la mala fede in contraendo della banca.

Detta eccezione non ha trovato riscontro nei documenti allegati.

Emerge infatti dal contratto allegato dalla banca opposta, che la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente costituisca una fideiussione specifica, in quanto riferita a un'unica obbligazione contrattuale (il già richiamato mutuo chirografario) e per un importo massimo indicato contrattualmente.

Infine l'opponente, soltanto in sede di comparsa conclusionale ha eccepito la "non validità delle fideiussioni" sul presupposto che le "*clausole ivi contenute appaiono icu oculi in palese contrasto degli articoli 2, 6 e 8 dello Schema ABI con l'art. 2, co. 2, lett. a) della legge antitrust*", secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005 n. 55.

Rileva a tal riguardo la circostanza che la suddetta eccezione, su cui parte opposta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, sia stata formulata dall'opponente solo

in sede di comparsa conclusionale e non è stata oggetto di alcuna domanda giudiziale in sede di opposizione, con la conseguenza che la richiesta pronuncia di nullità della fideiussione per le ragioni sopra indicate, deve essere dichiarata tardiva.

Fermo quanto precede, si osserva a tal riguardo per mere ragioni di completezza espositiva, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia richiamato dall'opponente non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, quale quella che qui occupa, ossia alle garanzie *“di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia”*; *“in tali casi l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di una fideiussione c.d. omnibus ma da una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future ma ad un credito esattamente individuato”* (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015, conf. Corte d'Appello di Milano, 4 ottobre 2022, n. 3082).

Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'attività concretamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1089 del 2018, ogni altra domanda rigettata, così decide:

rigetta l'opposizione proposta da **Parte\_1** e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2018 (R.G. n. 3472/2017) del Tribunale di Civitavecchia;

condanna **Parte\_1** al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali e oneri di legge, se dovuti.



Civitavecchia, 10.09.2024

Il giudice  
Fausto Cerasoli